

LINEA GUIDA

ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL)

Sinteticamente, si richiamano i seguenti passaggi:

- a) acquisizione della delega specifica del richiedente, si chiarisce che nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della delega, la stessa può essere presentata priva della firma solo ed esclusivamente mediante allegazione del documento di identità che riporta l'annotazione dell'impossibilità alla firma;
- b) controllo dell'identità del richiedente;
- c) assistenza nella fase di compilazione e presentazione delle domande, comprensiva della iscrizione nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale (PAD), si chiarisce che, nel caso in cui ci si trovi in presenza di menomazioni fisiche, o analfabetismo, che non consentano la compilazione e firma della domanda, il CAF non acquisisce la firma ove tale condizione di impossibilità risulti dal medesimo documento d'identità rilasciato dal Comune;
- d) rilascio al richiedente di copia delle domande, anche limitatamente alla parte in cui sono raccolti i dati personali ed alla informativa sul relativo trattamento;
- e) trasmissione ad INPS, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione, della domanda ADI ed SFL, del modello ADI Com e del modello SFL- Com con un ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 11.000 per ADI e ad euro 7.000 per SFL.
- f) conservazione della documentazione.

Il CAF stampa ciascun modulo di dichiarazione datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione di firma digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo di **cinque anni** dalla data di trasmissione della dichiarazione. Il CAF è altresì tenuto a conservare, per il medesimo periodo di cinque anni, copia del documento di identità del richiedente e della delega. La documentazione è conservata in forma cartacea oppure su supporto informatico, ossia come file informatico nel formato originale.

L'INPS sottopone a controllo automatico la totalità delle domande trasmesse dal CAF.

All'esito dei controlli automatici, non è riconosciuto al CAF alcun compenso alle domande che presentino le seguenti caratteristiche:

- a) domande con richiedente che risulti deceduto in data antecedente alla data di presentazione oppure con codice fiscale non validato da Anagrafe tributaria;
- b) domande annullate ai sensi dell'art. 4;
- c) domande SFL ed ADI presentate con un valore ISEE rispettivamente superiore ad euro 6.000,00 e ad euro 9.360,00;
- d) domande trasmesse all'INPS dal 31° giorno solare dalla data di presentazione.

Sarà riconosciuto il compenso per le domande il cui il valore ISEE risulti rideterminato in misura non superiore a euro 9.360,00 per ADI e non superiore a euro 6.000,00 per SFL in forza di successive disposizioni regolamentari disciplinanti l'accertamento dei requisiti per l'accesso o il mantenimento del trattamento (ADI-SFL).

Nel caso in cui siano validamente acquisite sul sistema INPS più domande del richiedente ovvero del componente del nucleo familiare, l'Istituto non riconosce alcun compenso a quelle pervenute successivamente alla prima, fatta salva l'ipotesi in cui la domanda successiva alla prima sia stata accolta.